

ALL. A - BANDO

Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative alla chiusura del "Ponte degli Alberghi" e del "Ponte dei Mandrini" nel territorio della Provincia di Pistoia.

PREMESSA

- 1. FINALITÀ E RISORSE**
 - 1.1 Finalità e obiettivi**
 - 1.2 Dotazione finanziaria**

- 2. DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**
 - 2.1 Destinatari**
 - 2.2 Requisiti di ammissibilità**
 - 2.3 Verifica dei requisiti di ammissibilità**

- 3. OGGETTO DEL CONTRIBUTO**
 - 3.1 Procedura di concessione**
 - 3.2 Intensità dell'agevolazione e metodo di calcolo**
 - 3.3 Cumulo**

- 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**
 - 4.1 Soggetto gestore**
 - 4.2 Presentazione della domanda**
 - 4.3 Dichiarazioni e documentazione a corredo della domanda**

- 5. ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE**
 - 5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento**
 - 5.2 Istruttoria di ammissibilità**
 - 5.3 Integrazione documentale e soccorso istruttorio**
 - 5.4 Cause d'inammissibilità**
 - 5.5 Concessione dell'agevolazione**
 - 5.6 Controlli successivi alla concessione dell'agevolazione**
 - 5.7 Rinuncia all'agevolazione**

- 6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI**
 - 6.1 Obblighi del beneficiario**

- 7. MODIFICA DEL BENEFICIARIO**
 - 7.1 Modifica del beneficiario successivamente alla concessione dell'agevolazione e durante il periodo di mantenimento**
 - 7.2 Procedura di modifica del beneficiario.**
 - 7.3 Fattispecie di modifica del beneficiario**

- 8. EROGAZIONE E CONTROLLI**
 - 8.1 Modalità di erogazione dell'agevolazione**
 - 8.2 Controlli in loco e ispezioni**

- 9. REVOCA, PROCEDURA DI REVOCA E SANZIONI**
 - 9.1 Decadenza dell'agevolazione e revoca totale**

9.2 Revoca parziale

9.3 Procedura di revoca e recupero dell'agevolazione

9.4 Rimborso forfettario a carico del beneficiario

9.5 Sanzioni

10 DISPOSIZIONI FINALI

10.1 Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016

10.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

10.3 Disposizioni finali

11. RIFERIMENTI NORMATIVI

11.1 Normativa europea

11.2 Normativa nazionale

11.3 Normativa regionale

ALLEGATI AL BANDO

- 1. Elenco delle strade di Abetone Cutigliano, Pescia e Uzzano individuate dai rispettivi comuni - requisito di localizzazione dell'impresa richiedente;**
- 2. Modello di Domanda**

1. FINALITA' E RISORSE

1.1 Finalità e obiettivi

La Regione Toscana con il presente bando intende realizzare quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1020 del 27 luglio 2020 "L.R. n. 58/2020. Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative alla chiusura del «Ponte degli Alberghi» e del «Ponte dei Mandrini». Elementi essenziali per definire l'avviso per la concessione dell'aiuto"

L'obiettivo operativo è quello di fronteggiare la situazione di grave crisi economica e le conseguenze negative nell'ambito occupazionale, economico e sociale derivanti dal divieto di transito disposto nel secondo semestre del 2019 a tutti gli autoveicoli lungo la strada provinciale n. 20 Popiglio - Fontana Vaccaia dal Km. 20+000 (loc. piazzale Beatrice) al km 21+600 (600 metri dopo ponte sul torrente Sestaione in direzione Abetone) e dalla chiusura alla viabilità sul ponte sul torrente Pescia posto lungo la SP11 (Francesca Vecchia) nel tratto compreso tra Via Sant'Allucio e Via Manselma in località Alberghi, nel Comune di Pescia. I territori interessati ricadono nei comuni di Pescia, Uzzano e Abetone Cutigliano.

L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto.

L'intervento è attuato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".

Il presente bando è emanato ai sensi e secondo i principi del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59", nonché della Legge Regionale 12 dicembre 2017, n. 71 "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese".

La data iniziale per la presentazione delle domande è fissata alla data successiva a quella di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del presente bando.

1.2 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile è pari ad € 150.000,00.

2. DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

2.1 Destinatari

Possono presentare domanda le PMI regolarmente iscritte presso la CCIAA, nonché i titolari di partita I.V.A. in possesso dei seguenti requisiti:

- operanti nei seguenti settori di attività economica:
 - COMMERCIALE: codici ATECO sezioni G (commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli), I "Attività dei servizi di alloggio e ristorazione);
 - MANIFATTURIERO: codice ATECO sezione C "Attività manifatturiere";
- la cui attività non risulti cessata al momento di presentazione della domanda;
- con sede legale e/o unità locale in una delle zone danneggiate dalla chiusura dei ponti citati, e nello specifico nelle strade individuate con i provvedimenti emessi dai Comuni di Pescia, Uzzano e Abetone Cutigliano (elencate per ogni comune in allegato 1);
- che alla data di presentazione della domanda di contributo abbiano lo stesso numero di dipendenti (ULA) rilevati al 01/06/2019 e che si impegnino a mantenerlo almeno fino alla data di erogazione;

2.2 Requisiti di ammissibilità

I requisiti di ammissibilità sono definiti nel rispetto della l.r. n. 71/2017 e secondo la nozione di "requisiti di carattere generale" fornita dall'art.7 comma 1, lett. a).

Il richiedente, oltre ai requisiti indicati al punto 2.1 deve possedere i seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità.

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto¹ (DURC).
2. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti (requisito non applicabile ai i liberi professionisti);
3. non essere stato oggetto nei precedenti tre anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca² adottati dalla Regione Toscana per:
 - a) mancata realizzazione del progetto (art. 21, comma 1 della L.R. 71/2017)
 - b) indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dal bando, oppure per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili (art. 21 comma 4 lett. a) della L.R. 71/2017)
 - c) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione, (art. 21 comma 4 lett. b) della L.R. 71/2017;

¹ Art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012 e D.M. 13 marzo 2013 e D.M. 14 gennaio 2014.

² Art.23 L.R. n. 71/ 2017

- d) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana, (art. 21 comma 4 lett. c) della L.R. 71/2017);
 - e) l'adozione dei provvedimenti definitivi ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) (art. 21 comma 4 lett. d) della L.R. 71/2017);
 - f) rinuncia all'agevolazione trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore (art. 21 comma 4 lett. e) della L.R. 71/2017), fatta salva la rinuncia intervenuta per i bandi emanati ai sensi della L.R. 35/2000;
 - a) mancato rispetto dell'obbligo di mantenere l'incremento occupazionale realizzato per effetto dell'agevolazione secondo gli impegni assunti con il progetto finanziato (art. 21. comma 5);
 - g) mancato rispetto del piano di rientro (art. 21 comma 5bis) della L.R. 71/2017);
 - h) revoca parziale dell'agevolazione, (art. 22 della L.R. 71/2017), predisposta in rapporto al periodo per il quale non è soddisfatto il requisito di mantenimento dell'investimento;
4. essere impresa attiva e per i liberi professionisti "essere in attività" al momento della presentazione della domanda o comunque al momento dell'erogazione;
5. ai sensi del D.Lgs. n. 231/20013:
- a) possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione⁴;
 - b) non essere destinatario di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/200;
6. non aver riportato (legale rappresentante) nei cinque anni precedenti (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale⁵ o da documentazione equipollente dello Stato in cui è stabilita l'impresa)⁶:
- a) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione):
 - associazione per delinquere,
 - associazione per delinquere di stampo mafioso,
 - traffico illecito di rifiuti,
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope,
 - corruzione,
 - peculato,
 - frode⁷, compresi i reati contro il patrimonio commessi mediante frode, di cui al Titolo XIII, Capo II, del Codice Penale;
 - terrorismo,
 - riciclaggio,
 - sfruttamento del lavoro minorile;

³D.Lgs. 08-06-2001 n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica")

⁴Art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231. Da verificare attraverso il casellario giudiziale delle sanzioni amministrative ex D.Lgs. 231/2001 ex art 9, comma 2, lett. c) Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (artt.31 e 32 D.P.R. 313/2002)

⁵Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002

⁶Per il sistema UE vedere D.Lgs. 12/05/2016, n. 75

⁷Art. 325 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea)

b) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (anche se hanno beneficiato della non menzione) in materia:

- di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (reati tributari ai sensi del D.Lgs. n. 74/2000)
- ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche (D.lgs. n. 152/2006 e L. n. 68/2015);

c) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per le seguenti gravi fattispecie di reato in materia di lavoro individuate ai sensi della Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato):

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. 689/1981);

d) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

Per questo requisito il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;

7. rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso⁸ e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche;⁹
8. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea¹⁰. Detto requisito è soddisfatto laddove il richiedente non sia stato "destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile";
9. possedere la dimensione di MPMI come definita dal Decreto Ministero attività produttive 18 aprile 2005 – GU n. 238 del 12.10.2005
10. non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55; e a tal proposito dovrà comunicare alla Regione la composizione della compagine societaria e fornire ogni altra informazione ritenuta necessaria dall'Amministrazione; (requisito non applicabile ai liberi professionisti);

⁸ Art. 25, L.R. n. 71/2017

⁹ Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008

¹⁰ D.P.C.M. 23-05-2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1223, della Legge finanziaria 2007; Cfr Allegato D. e sito <http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/aiuti-di-stato/recupero-aiuti-illegali/>

11. non avere (legale rappresentante) procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato) ed, in particolare:
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-*septies* D. Lgs. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. 24/2014 e D. Lgs. 345/1999);
 - omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983);
 - omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).
- In merito a tale requisito, il richiedente è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive; detto requisito sarà verificato non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma ai fini dell'erogazione dell'agevolazione concessa che, in caso di esito positivo, verrà sospesa fino alla definizione del procedimento giudiziario;
12. rispettare le disposizioni sul cumulo secondo la normativa vigente al momento dell'emanazione del bando e la normativa *de minimis*.

Come disciplinato dalla Dgr n. 868 del 13/07/2020 il possesso dei requisiti di cui ai punti 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 sarà attestato dal richiedente tramite nella forma di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del DPR 445/2000 compilando le apposite dichiarazioni contenute nello schema di domanda allegato al presente bando o nei modelli allegati allo stesso.

Fanno eccezione i seguenti requisiti nn. 1, 2, 3, 4, 8, che sono verificati d'ufficio in maniera puntuale tramite interrogazione delle banche dati nazionali o regionali.

2.3 Verifica sui requisiti di ammissibilità

Sui requisiti di ammissibilità saranno effettuate:

- verifiche d'ufficio con controllo puntuale prima del provvedimento di concessione sui requisiti di cui al paragrafo 2.1. e sui requisiti nn. 1, 2, 3, 4, 8 del paragrafo 2.2.;
- verifiche su un campione pari all'80% dei richiedenti delle delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate per tutti gli altri requisiti;

Il requisito n. 4 (essere impresa attiva) sarà verificato puntualmente tramite visura del registro imprese prima dell'erogazione.

La dichiarazione di cui al punto 11) del paragrafo 2.2 (c.d. caporalato), acquisita in autocertificazione in sede di domanda, sarà verificata con controllo a campione (80%) ai fini dell'erogazione; in caso di esito positivo del controllo dei carichi pendenti in corso di definizione, l'erogazione del contributo verrà sospesa fino agli esiti definitivi del procedimento penale.

Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell'elenco delle "Imprese con rating di legalità"¹¹ **non è richiesta** la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai punti 5), 6) e 7).

¹¹Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE - Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti

3. OGGETTO DEL CONTRIBUTO

3.1 Procedura di concessione

Per l'attuazione degli interventi di cui al presente bando si applica la procedura automatica secondo quanto previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 123/1998¹² previa verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità.

3.2 Intensità dell'agevolazione e metodo di calcolo

L'agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto fino ad una misura massima corrispondente al 50% del valore risultante dal decremento del fatturato o dall'aumento dei costi.

Ai sensi della DGR n. 1020 del 27 luglio 2020 il contributo è determinato in base ai seguenti criteri:

- imprese esercenti attività COMMERCIALI: il contributo è commisurato alla differenza tra il valore del fatturato dell'esercizio 2019 rispetto al valore mediano del fatturato nei tre esercizi precedenti (2018, 2017 e 2016);
- imprese esercenti attività MANIFATTURIERE: il contributo è commisurato alla differenza tra i costi di trasporto per invio e ricezione merci e prodotti finiti dell'esercizio 2019 rispetto al valore mediano degli stessi costi registrato nei tre esercizi precedenti (2018, 2017 e 2016).

Per le imprese che sono attive da meno di un triennio la base per il calcolo del contributo sarà determinata con riferimento al valore più basso di fatturato annuo ovvero il valore più alto dei costi di trasporto registrato negli esercizi disponibili.

Per le imprese esercenti attività commerciali la base di calcolo è determinata applicando un abbattimento sulla base dei costi variabili eventualmente non sostenuti nell'esercizio 2019, da determinarsi con riferimento al valore mediano degli stessi nel triennio precedente. Per le imprese che sono attive da meno di un triennio il dato ai costi variabili sarà riferito stessa annualità utilizzata per il fatturato.

Il contributo massimo concedibile non può in ogni caso essere superiore alla dotazione del bando, pari a Euro 150.000,00.

3.3 Cumulo

Gli aiuti concessi con il presente bando possono essere cumulati con altri aiuti di stato unicamente se tale cumulo non porta al superamento del 100% della base di calcolo oppure delle intensità di aiuto o dell'importo più elevato applicabili all'aiuto in questione in base al Reg. (UE) n. 651/2014, da altri regolamenti d'esenzione o da altre decisioni della Commissione Europea.

4. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1 Soggetto gestore

Per la gestione del presente bando viene individuato Sviluppo Toscana S.p.a. quale soggetto responsabile dell'istruttoria di ammissibilità e dell'erogazione degli importi concedibili. La gestione del presente intervento rientra nel piano di attività approvato con DGR 942 del 2020 ed in particolare nell'ambito dell'attività n. 10 "Gestione degli interventi di sostegno alle imprese attivati a seguito di provvedimenti nazionali o regionali dichiaranti lo stato di emergenza e/o di calamità naturale".

¹²Art. 9, L.R. n. 71/2017

4.2 Presentazione della domanda

La domanda di agevolazione deve essere presentata a mezzo PEC ai comuni di rispettiva competenza, compilando lo schema allegato 2 al presente bando dal giorno successivo alla pubblicazione del BURT del presente bando fino alle ore 00.59 del 31/10/2020.

Nel campo oggetto dell'invio della PEC dovrà essere riportato il seguente oggetto: **Bando L.R. 58/2020. Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative alla chiusura del «Ponte degli Alberghi» e del «Ponte dei Mandrini» nel territorio della Provincia di Pistoia.**

Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione i comuni provvederanno ad inviare via PEC le copie delle domande ricevute a Sviluppo Toscana al seguente indirizzo PEC: controlli@pec.sviluppo.toscana.it

4.3 Dichiarazioni e documentazione a corredo della domanda

1. Dichiarazioni inserite nel modulo di domanda

- A) ASSENZA DI PROCEDURE CONCORSUALI (requisito n. 2);
- B) ASSENZA DI PROVVEDIMENTI DI REVOCA DI AGEVOLAZIONI REGIONALI NEGLI ULTIMI TRE ANNI (requisito n. 3)
- C) DICHIARAZIONE SULLO STATO DI ATTIVITA' O SULL'IMPEGNO AD ESSERE ATTIVI PRIMA DELL'EROGAZIONE (requisito n. 4);
- D) DICHIARAZIONE SUGLI AIUTI "ILLEGALI" (requisito n. 8)

2. Autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto notorio (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa:

- E) DICHIARAZIONE ILLECITI AMMINISTRATIVI e CAPACITA' A CONTRARRE ai sensi dell' art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231. (requisito n. 5) E PRECEDENTI PENALI (requisiti nn. 5 e 6);
- F) DICHIARAZIONE SULL'ASSENZA DI PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI AI SENSI DEL D. LGS 81/2008 (requisito n. 7); ;
- G) DICHIARAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE (requisito n. 9);
- H) INTESTAZIONE FIDUCIARIA (requisito n. 10);
- I) DICHIARAZIONE DEI CARICHI PENDENTI¹³ (requisito n. 11);
- J) DICHIARAZIONE SUL CUMULO (requisito n. 12);
- K) DICHIARAZIONE RELATIVA AI DATI DI FATTURATO O DI COSTI DI TRASPORTO E ALLE ALTRE VOCI NECESSARIE AL CALCOLO DEL CONTRIBUTO SPETTANTE

3. Dichiarazioni ulteriori

- L) DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Regione Toscana, per il tramite del soggetto istruttore, si riserva la facoltà di **richiedere integrazioni sulla documentazione presentata** secondo le specifiche di cui al successivo paragrafo 5.3.

Una volta presentata la domanda non è ammessa la possibilità di presentare alcuna documentazione aggiuntiva se non espressamente richiesto ai sensi del capoverso precedente.

5. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E CONCESSIONE

¹³ Ai sensi della *Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato)*

5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

L'iter procedimentale delle domanda si articola nelle seguenti fasi:

- **istruttoria di ammissibilità** (v. paragrafo 5.2).
- **concessione diretta dell'agevolazione** (v. paragrafo 5.6)

5.2 Istruttoria di ammissibilità

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i requisiti di ammissibilità (ad eccezione dei requisiti di cui al punto 1 del paragrafo 2.2 verificato durante l'iter istruttorio e al punto 4, verificato prima dell'erogazione).

Nella fase istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (v. paragrafo 5.4), vale a dire **le cause che impediscono alla domanda di accedere all'agevolazione.**

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti ivi elencati;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di cui al paragrafo 2.1. e dei seguenti requisiti di ammissibilità previsti ai punti 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 12) del paragrafo 2.2.;
- la sussistenza del requisito di ammissibilità previsto al punto 1) del paragrafo 2.2.;

Sono effettuate in maniera puntuale le verifiche relative ai requisiti n. 1, 2, 3, 8, del paragrafo 2.2. I restanti requisiti oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto notorio sono controllate entro i 60 gg successivi alla data di pubblicazione dell'atto di concessione.

Il requisito n. 4 è verificato in maniera puntuale prima dell'erogazione.

Contemporaneamente all'istruttoria di ammissibilità verranno verificati anche gli importi di fatturato o di costi inseriti nella modulistica per il calcolo del contributo spettante.

Su tali dati verrà effettuato un controllo, tramite esame dell'estratto autentico delle scritture contabili, su un campione dell'80% delle domande presentate cui verrà chiesta la presentazione di tale documentazione entro 10 giorni dalla richiesta.

5.3 Integrazione documentale e soccorso istruttorio

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità e/o di valutazione emerga l'esigenza di richiedere **integrazioni sulla documentazione presentata**, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in **5 gg.** dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui l'Amministrazione regionale lo riterrà necessario.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di domanda.

5.4 Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio, **immediatamente verificabili**:

- la mancata presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, dai paragrafi 4.1 e 4.2;
- l'errato invio della domanda;

- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la mancata sottoscrizione delle autocertificazioni richieste dal bando elencate al paragrafo 4.2;
- la mancata allegazione della documentazione obbligatoria a corredo della domanda;
- l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 2.1. e ai punti 1) 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 12) del paragrafo 2.2;
- il mancato invio di documentazione per la verifica dei dati, entro il termine richiesto

5.5 Concessione dell'agevolazione

Il procedimento istruttorio si conclude con l'adozione dell'atto di concessione del contributo di cui al presente bando, adottato dall'ufficio regionale competente a seguito della comunicazione di conclusione dell'esame istruttorio e comunicazione relativi esiti da parte di Sviluppo Toscana S.p.A.

Ai sensi della l.r. n. 71/2017¹⁴ l'atto di concessione è pubblicato entro 40 giorni dalla data di ricezione da parte di Sviluppo Toscana delle domande. La pubblicazione ha valore di notifica per le imprese ammesse.

L'atto di concessione approva le domande ammesse e le domande non ammesse

Le **domande non ammesse** sono distinte in:

1. domande non ammesse a causa dell'esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità di cui al paragrafo 5.2.
2. domande non ammesse a seguito di rinuncia - il soggetto beneficiario ha facoltà di rinunciare all'agevolazione prima dell'adozione del provvedimento amministrativo di concessione. Detta rinuncia non determina l'adozione di un atto di revoca da parte dell'amministrazione.

Sviluppo Toscana, entro i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del provvedimento di concessione provvede all'erogazione a favore di tutti i beneficiari degli importi approvati previa conclusione delle verifiche a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

In caso di non ammissione, l'Amministrazione direttamente o tramite il soggetto gestore provvede a comunicare l'esito negativo motivato al richiedente, entro i 20 giorni successivi alla pubblicazione del decreto.

Le risorse disponibili sono assegnate ai beneficiari come stabilito al paragrafo 3.2.

Qualora la somma degli importi concedibili sia superiore alla dotazione del bando, gli importi saranno rideterminati proporzionalmente al contributo ammesso per ciascuno.

Eventuali richieste di riesame in autotutela devono essere inviate entro 60 giorni dalla data di notifica dell'esito dell'istruttoria.

5.6 Controlli successivi alla concessione dell'agevolazione

Dopo la concessione ed entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria, l'Amministrazione regionale effettua i controlli a pena di decadenza in relazione ai requisiti **autocertificati, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda su un campione pari al 80% dei soggetti ammessi a contributo e finanziati** in relazione ai requisiti di cui al paragrafo 2.2, punti 5), 6), 7), 9), 10), 11), 12).

5.7 Rinuncia all'agevolazione

L'impresa deve comunicare la rinuncia al contributo **entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione**. La comunicazione deve avvenire tramite P.E.C alla

¹⁴Art.16, L.R. n. 71/2017

Regione Toscana e/o al soggetto gestore L'amministrazione regionale adotta un provvedimento di presa d'atto della rinuncia.

Ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 71/2017, in caso di rinuncia comunicata oltre il termine di 60 giorni dalla notifica di concessione

, l'Amministrazione regionale richiede il rimborso forfetario delle spese di istruttoria ed erogazione¹⁵ come indicato al paragrafo 9.4. In questo caso la rinuncia comporta la **decadenza dell'agevolazione e sarà formalizzata con un atto di revoca da parte dell'amministrazione regionale, nonchè il divieto di accedere alle agevolazioni regionali per un periodo di tre anni successivi all'adozione dell'atto di revoca.**

6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

6.1 Obblighi del beneficiario

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di **revoca** dell'agevolazione concessa, al rispetto dei seguenti obblighi.

- 1) rispettare il divieto di cumulo, impegnandosi a non cumulare altre agevolazioni per le stesse finalità in misura superiore ad un'intensità di aiuto pari al 100% o comunque superiore a quanto previsto, per la stessa tipologia di aiuto da altre norme comunitarie;
- 2) mantenere fino all'erogazione a saldo, i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2.2 e del paragrafo 2.1. compreso il numero degli occupati risultanti alla data del 01/06/2019;
- 3) essere impresa attiva al momento dell'erogazione del saldo;
- 4) mantenere anche per otto anni successivi all'erogazione a saldo i seguenti requisiti di ammissibilità: non cessare l'attività e non essere in stato di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge fallimentare o da altre leggi speciali che comporti la distrazione del bene o del progetto oggetto dell'agevolazione, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale e l'accordo di ristrutturazione dei debiti; mantenere la sede legale e/o operativa nel territorio regionale toscano.
- 5) mantenere attivo l'indirizzo PEC indicato nel modulo di domanda o comunicare al soggetto gestore ed eventualmente anche all'amministrazione regionale eventuali modifiche dell'indirizzo.

7. MODIFICA DEL BENEFICIARIO

7.1. Modifica del beneficiario successivamente alla concessione dell'agevolazione e durante il periodo di mantenimento

Per periodo di mantenimento si intende:

- n. 8.anni dalla concessione

1. Casi in cui la modificazione interviene prima dell'erogazione del saldo.

L'agevolazione concessa e non ancora erogata è trasferita - previa apposita domanda - al nuovo soggetto a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando;
- nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi previsti dal bando.

Nelle operazioni aziendali che comportano l'estinzione del soggetto beneficiario originario a favore di un nuovo o già esistente soggetto giuridico, a quest'ultimo sono interamente trasferite le agevolazioni concesse e tutti gli obblighi ad esse connessi.

2. Casi in cui la modificazione interviene successivamente all'erogazione del saldo

¹⁵Art. 24, L.R. n. 71/2017

In questi casi il soggetto subentrante acquista lo status di soggetto obbligato alla stabilità delle operazioni e pertanto soggetto agli obblighi di cui al paragrafo 6.1.

7.2 Procedura di modifica del beneficiario.

La domanda di modifica del soggetto beneficiario deve essere presentata al soggetto gestore entro i 30 giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto impedisce la liberazione del beneficiario iniziale.

L'Amministrazione regionale, a seguito dell'istruttoria effettuata dal soggetto gestore per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto con idoneo provvedimento.

A tal fine, nell'atto che autorizza la modifica del soggetto beneficiario, deve essere esplicitamente previsto che l'agevolazione passa in capo al nuovo soggetto obbligato.

Qualora la modifica del beneficiario non possa essere autorizzata per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo beneficiario, è disposta la revoca del contributo.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

I contributi concessi e non erogati, alla data dell'evento di modifica del soggetto beneficiario, sono interamente liquidati al nuovo soggetto.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura *in bonis* della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

7.3 Fattispecie di modifica del beneficiario

A) Cessione di azienda o di ramo d'azienda. Trasferimento.

L'atto di trasferimento (cessione) d'azienda (o di ramo d'azienda) dovrà espressamente contenere i riferimenti all'agevolazione concessa.

In questi casi si ha la sostituzione del soggetto beneficiario.

Il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la cessione.

Le suddette disposizioni si applicano anche al **conferimento di impresa individuale** in società di persone o in società di capitali.

B) Trasformazione

Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all'atto di costituzione.

Essa non comporta l'estinzione di una società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali).

L'operazione è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la trasformazione oltre al merito di credito (laddove previsto).

Nel caso di trasformazione eterogenea (es. da società di persone a società di capitali) la stessa non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, nei confronti dell'Amministrazione regionale.

C) Fusione per incorporazione/unione

La fusione è l'unificazione di due o più società in una sola. Essa può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (in tal caso tutte le società preesistenti si estinguono), oppure con l'incorporazione in una società preesistente di una o più altre società.

A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l'unico beneficiario e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell'agevolazione sin dalla sua origine,

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la fusione, oltre al merito di credito (laddove previsto).

Si applica l'art. 3, comma 8 Reg. 1407/2013¹⁶ (de minimis).

D) Scissione

La scissione è la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altra società. Il soggetto beneficiario con la domanda di modifica deve dichiarare anche la parte di agevolazione oggetto della scissione.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la scissione, oltre al merito di credito (laddove previsto).

Relativamente agli aiuti concessi in "de minimis" si applica l'art. 3, comma 9 Reg. 1407/2013.¹⁷

8. EROGAZIONE E CONTROLLI

8.1 Modalità di erogazione dell'agevolazione

L'erogazione dell'agevolazione avviene a cura di Sviluppo Toscana S.p.A. entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione dell'atto di concessione, a conclusione delle verifiche dei requisiti oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000¹⁸.

Con riferimento al requisito 11) di cui al paragrafo 2.2. l'erogazione verrà sospesa quando a carico dell'impresa (legale rappresentante) risultino, per effetto di autodichiarazione o a seguito di controlli, procedimenti penali in corso o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato).

Nel caso di perdita o mancato rinnovo del "rating di legalità", l'amministrazione procederà alla verifica dei requisiti di cui ai punti 5), 6) e 7) previa acquisizione delle relative autocertificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

¹⁶ Reg. (UE) 18/12/2013, n. 1407/2013 Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» - Articolo 3 Aiuti «de minimis», comma 8 "In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi".

¹⁷ Reg. (UE) 18/12/2013, n. 1407/2013 Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» - Articolo 3 Aiuti «de minimis», comma 9 "In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione."

¹⁸ Se nel corso delle verifiche fossero necessarie integrazioni documentali i termini indicati sono sospesi per un periodo massimo di 30 giorni.

8.2. Controlli in loco e ispezioni

Entro 12 mesi dall'erogazione a saldo, l'Amministrazione regionale procederà a controlli in loco a campione sui soggetti finanziati, a pena di **revoca**, per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal bando.

L'Amministrazione regionale - direttamente o tramite ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

9. REVOCA, PROCEDURA DI REVOCA E SANZIONI

9.1 Decadenza dell'agevolazione e revoca totale

Costituiscono cause di decadenza e conseguente **revoca totale** dell'agevolazione:

- indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dal bando oppure per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
- mancato rispetto degli obblighi del beneficiario di cui al punto 6.1;
- adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 Dlgs 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art 25 comma 3;
- rinuncia all'agevolazione trascorsi 60 gg dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione
- esito negativo dei controlli svolti nei 30 giorni successivi alla concessione di cui al punto 5.6;
- mancato rispetto dell'obbligo di mantenere l'unità locale in Toscana;

9.2 Revoca parziale

Ai sensi dell'art. 22 della L.R. 71/2018, qualora entro gli 8 anni successivi alla pubblicazione del provvedimento di concessione il beneficiario non mantenga la sede legale e/o operativa in Toscana, la revoca è disposta in misura parziale. Fatta eccezione per il primo anno di investimento in cui la revoca è pari al 100 per cento, l'entità della revoca è la seguente: secondo anno d'investimento, revoca pari al 90 per cento; terzo anno d'investimento, revoca pari al 75 per cento; quarto anno d'investimento, revoca pari al 65 per cento; quinto anno o frazione inferiore, revoca pari al 50 per cento.

9.3 Procedura di revoca e recupero dell'agevolazione

Qualora si verificano i presupposti di revoca di cui ai paragrafi 9.1 e 9.2 l'amministrazione regionale procede con l'atto di revoca totale, parziale o del beneficio del termine, procedendo anche al **recupero delle risorse** eventualmente erogate.

Il soggetto gestore comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 15 .giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il beneficiario può presentare al soggetto gestore scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea.

Gli uffici del soggetto gestore esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di avvio, esaminate le risultanze istruttorie, la Regione Toscana o il soggetto gestore, qualora non ritengano fondati i

motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, comunicano al beneficiario l'archiviazione del procedimento. In caso contrario la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.).

Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali.

Successivamente sarà trasmesso ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento.

Decorsi 60 giorni dalla ricezione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana tramite gli uffici preposti provvederà all'escussione dell'eventuale garanzia fideiussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi.

In tutti i casi il debitore ha facoltà di presentare istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.12.2001 n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana" e s.m.i.

9.4 Rimborso forfettario a carico del beneficiario

In caso di revoca dell'agevolazione successiva all'adozione del provvedimento amministrativo di concessione e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario trascorsi sessanta giorni dalla data di concessione è disposto a carico del beneficiario il pagamento di un rimborso forfettario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'agevolazione¹⁹ sulla base delle tariffe definite con Delibera di Giunta Regionale ²⁰ pari a:

- euro 295, 50 – in caso di rinuncia oltre i 60 giorni o di revoca ed in assenza di importi erogati da recuperare;
- euro 1340,10 - in caso di rinuncia oltre i 60 giorni o di revoca ed in presenza di importi erogati da recuperare.

Nel caso in cui l'importo concesso sia pari o inferiore a euro 5.000,00 sono richiesti i seguenti importi:

- euro 179,00 – in caso di rinuncia oltre i 60 giorni o di revoca ed in assenza di importi erogati da recuperare;
- euro 585,00 - in caso di rinuncia oltre i 60 giorni o di revoca ed in presenza di importi erogati da recuperare.

9.5 Sanzioni

Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59).

10.1 Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016

¹⁹Art. 24, L.R. n. 71/2017

²⁰ Delibera G.R. n. 359 del 20-05-2013 e Delibera G.R. n. 990 del 18-09-2017

Il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali.

I dati forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il beneficio, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di privacy.

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:

- il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude i benefici derivante dal Bando;

- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente Bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;

- i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto di diffusione;

- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L.241/1990;

- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;

- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Duomo n. 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

Il Responsabile della protezione dei dati è il DPO di Regione Toscana (dati di contatto: email:urp_dpo@regione.toscana.it < mailto:urp_dpo@regione.toscana.it >).

I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore Politiche di Sostegno alle Imprese) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio generale della Giunta regionale per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

Responsabile del Trattamento:

1. Soggetto Gestore (Sviluppo Toscana S.p.A.) nella persona dell'Amministratore Delegato pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale di Viale G. Matteotti n 60 50132 Firenze.

Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati (dpo@regione.toscana.it).

Ogni reclamo avverso il trattamento potrà essere proposto al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>).

10.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e della L.R. n. 40/2009 il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche di Sostegno alle Imprese della Direzione Attività Produttive Dr.ssa Elisa Nannicini.

Il diritto di accesso²¹ viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta nei confronti del Settore Politiche di Sostegno alle Imprese della Direzione Attività Produttive con le modalità di cui-alla D.G.R. 02/10/2017 n. 1040;

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: **oe45@sviluppo.toscana.it**

²¹ Di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

10.3 Disposizioni finali

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: controlli@pec.sviluppo.toscana.it

Gli indirizzi PEC per l'invio delle domande sono quelli disponibili sui siti internet dei rispettivi comuni di competenza, salvo diverse indicazioni reperibili in home page dei siti degli stessi.

Tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda dovranno essere effettuate tramite PEC. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nel modulo di presentazione della domanda e sono obbligati a mantener l'indirizzo attivo o a comunicare eventuali modifiche.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

11. RIFERIMENTI NORMATIVI

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

11.1 Normativa europea

- ✓ RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06-05-2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21-04-2004 recante disposizioni di esecuzione del Reg. n. 659/1999
- ✓ REGOLAMENTO (CE) 29/10/2012 n. 1268/2012 della Commissione, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione
- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18-12-2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")
- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 651/2014, della Commissione, del 17-06-2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

11.2. Normativa nazionale

- ✓ REGIO DECRETO 16-03-1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"
- ✓ DECRETO LEGGE 12-09-1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"
- ✓ LEGGE 07-08-1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- ✓ D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 09-05-1997 "Efficacia della garanzia fideiussoria di cui al decreto ministeriale 22-04-1997 di attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria"
- ✓ LEGGE 27-12-1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" art. 24, commi 32, 33 e 36 (Disposizioni in materia di riscossione)
- ✓ D.LGS. 31-03-1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese"
- ✓ D.LGS. 10-03-2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205"
- ✓ D.P.R. 28-12-2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

- ✓ D.LGS. 08-06-2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"
- ✓ D.P.R. 14-11-2002, n. 313 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti"
- ✓ D.LGS. 07-03-2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"
- ✓ D.M. Attività Produttive 18-04-2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI"
- ✓ D.M. MIUR 06-12-2005 "Modifica al D.M. n. 593/2000 - Nuova definizione comunitaria di piccola e media impresa"
- ✓ D.P.C.M. 23-05-2007 "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea"
- ✓ D.LGS. 09-04-2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Infortuni sul Lavoro)
- ✓ D.LGS. 27-01-2010, n. 39 "Attuazione della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati"
- ✓ D. LGS. 06-09-2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"
- ✓ DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22-12-2011 "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183"
- ✓ D.L. 24-01-2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (c.d. Decreto Cresci Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012, n. 27
- ✓ D.L. 07-05-2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94"
- ✓ LEGGE 06-11-2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- ✓ DELIBERA. 14-11-2012 - AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - "Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62"
- ✓ D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13-03-2013 "Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti"
- ✓ D. LGS. 14-04-2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- ✓ Circ. INPS del 21-10-2013, n. 40 "Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi"
- ✓ D.M. 14-01-2014 "Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario"

- ✓ DECRETO 20 -02- 2014, n. 57 – MEF-MISE “Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti”
- ✓ D.L. 20-03-2014, n. 34, convertito dalla L. 16-05-2014 “Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva”
- ✓ D.M. 30-01-2015 “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”
- ✓ LEGGE 22-05-2015, N. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”
- ✓ L. n. 208 del 28-12-2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”
- ✓ D.Lgs. 18-04-2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”
- ✓ D.Lgs. 12-05-2016, n. 75 “Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.
- ✓ DELIBERA 13-07-2016 - AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - “Modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità”.
- ✓ D.Lgs. 25-05-2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”

11.3. Normativa regionale

- ✓ DELIBERA G.R. n. 1058 del 01-10-2001 “Direttiva per l’applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445”
- ✓ L.R. 26-01-2004, n. 1 del “Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “rete telematica regionale Toscana”
- ✓ L.R. 13-07-2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”
- ✓ L.R. 23-07-2009, n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”
- ✓ L.R. 05-10-2009, n. 54 “Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza”
- ✓ DECISIONE G.R. n. 3 del 23-07-2012 “Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti - L.R. 35/2000”
- ✓ DELIBERA G.R. n. 965 del 29-10-2012 “Indirizzi per la semplificazione della rendicontazione - Estensione ai contributi cofinanziati con le risorse del bilancio regionale e con risorse nazionali - POR CReO FESR 2007-2013”
- ✓ DELIBERA G.R. n. 359 del 20-05-2013 “Definizione delle soglie di rimborso a favore della Regione Toscana da parte delle imprese in caso di rinuncia o revoca del contributi, ai sensi della L.R. 20-03-2000 n. 35, art. 9, comma 3 sexies”

- ✓ DECISIONE G.R. n. 4 del 07-05-2014 "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti"
- ✓ DELIBERA G.R. n. 917 del 27-10-2014 "Definizione del tasso d'interesse da applicare alle revocche di contributi concessi ai sensi della L.R. n. 35/2000"
- ✓ L.R. 07-01-2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008"
- ✓ DECISIONE G.R. n. 4 del 25-10-2016 "Decisione di Giunta relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro"
- ✓ DELIBERA G.R. n. 240 del 20-03-2017 "POR-FESR 2014-2020. Estensione del Programma ai liberi professionisti"
- ✓ DECISIONE G.R. n. 4 del 09-05-2017 "L.r. n.35/2000. Procedure concorsuali ex R.D. n. 267/1942. Individuazione delle modalità operative e delle azioni da attivare nei confronti di imprese beneficiarie di concessioni, sovvenzioni, contributi, vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990"
- ✓ L.R. 05-06-2017, n. 26 "Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla L.R. 40/2009 ed alla L.R. 55/2014"
- ✓ DELIBERA G.R. n. 990 del 18-09-2017 "L.r. 35/2000, art. 9, comma 3 sexies. Definizione di nuovi importi da applicarsi alle imprese quale rimborso forfetario delle spese nel caso di rinunce o provvedimenti di revoca di importi pari o inferiori a Euro 5000,00"
- ✓ DELIBERA G.R. n. 1040 del 02-10-2017 "Adozione dei provvedimenti organizzativi in ordine all'accesso ed alla conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi della Regione Toscana di cui alla L.R. 26/2017. Revoca della DGR 726/2011"
- ✓ L.R. 12-12-2017, n. 71 "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese"
- ✓ L.R. 10-07-2020 n. 58 "Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative alla chiusura del "Ponte degli Alberghi" e del "Ponte dei Mandrini" nel territorio della Provincia di Pistoia.

ALLEGATI AL BANDO

- 1. Elenco delle strade/frazioni di Abetone Cutigliano, Pescia e Uzzano individuate dai rispettivi comuni - requisito di localizzazione dell'impresa richiedente;**
- 2. Modello di Domanda**